

Allegato "D" all'atto n. 32485

Statuto Parkar s.r.l.

Articolo 1 Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata "PARKAR S.r.l.".

Articolo 2 Sede

1. La società ha sede in Cagliari.
2. Con delibera dell'Organo amministrativo la sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune e potranno essere istituiti, modificati e soppressi, in tutto il territorio nazionale ed all'estero, uffici, filiali e succursali.
3. Il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Cagliari e l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie dovranno essere decise dai soci.

Articolo 3 Oggetto sociale

1. La società si propone di svolgere le seguenti attività:
 - la gestione di parcheggi pubblici;
 - la gestione dei servizi di rimozione dei veicoli in sosta vietata;
 - il trasporto di disabili;
 - la gestione e l'impianto di officine per le manutenzioni e le riparazioni meccaniche ed elettriche;
 - la prestazione di servizi di promozione e pubblicità;
 - la gestione dei servizi di distribuzione dei titoli di viaggio;
 - qualunque altra attività collegata o connessa al trasporto pubblico locale.
2. Nell'ambito dello svolgimento della predetta attività e per il conseguimento dello scopo che ne costituisce l'oggetto, la società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

Articolo 4 Durata

1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 77.468,00 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura a mente del combinato disposto degli articoli 2464 e 2465 del codice civile, anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
3. In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione potranno essere offerte a terzi ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile.
4. Nell'ipotesi di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria di cui al penultimo comma dell'articolo 2464 del codice civile, potranno essere sostituite dalla cauzione di cui al secondo periodo del predetto penultimo comma.
5. Ogni socio ha diritto almeno ad un voto. Le quote multiple di un Euro danno diritto ad un voto per ogni Euro.
6. La società potrà acquistare beni o crediti dai soci fondatori, dai soci e dagli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, anche senza essere autorizzata con decisione dei soci.

7. I soci sono tenuti ad effettuare i conferimenti nel termine fissato dagli amministratori.

8. Le quote dei soci morosi potranno essere vendute all'incanto ai sensi del secondo comma dell'articolo 2466 del codice civile.

9. I soci che non adempiano alle obbligazioni dai medesimi assunte, relative alla realizzazione di piani o progetti di sviluppo della società regolarmente adottati con decisione dei soci, potranno essere esclusi a norma dell'articolo 2473 bis del codice civile.

10. La esclusione dovrà essere adottata con decisione dei soci, alla quale, salvo che la società sia composta soltanto da due soci, non potranno partecipare i soci dei quali si propone l'esclusione.

11. La società, con decisione dei soci da adottare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, potrà emettere titoli di debito, con le modalità di cui all'articolo 2483 del codice civile, per un importo non superiore al cinquanta per cento del patrimonio netto.

Articolo 6 Quote sociali

1. Il trasferimento delle quote sociali a causa di morte e per atto tra vivi è consentito liberamente, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di alienazione a titolo oneroso.

2. Il socio che intenda alienare tutta o parte della sua quota dovrà darne, quindi, comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità dell'alienazione.

3. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a parità di condizioni dagli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili, a richiesta del socio che intende acquistare, di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento sarà stata consegnata dall'ufficio postale.

4. Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione le quote saranno ripartite tra i richiedenti in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno di essi possedute.

5. Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono sarà inefficace nei confronti della società e degli altri soci i quali avranno diritto di riscattare le quote dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

6. Il diritto di prelazione sarà escluso in caso di alienazione a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del socio alienante.

Articolo 6 bis Organi sociali

1. Sono organi della Società: l'Assemblea; L'Amministratore Unico; l'Organo di controllo.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Il socio si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi.

Articolo 7 Assemblea

1. Le decisioni dei soci saranno adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

2. L'Assemblea dovrà essere convocata:

a) dall'Amministratore Unico tutte le volte in cui lo riterrà opportuno o quando gliene sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;

b) dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, in caso di inerzia o di mancanza dell'Amministratore Unico.

3. Nell'ipotesi di cui alla superiore lettera a), l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

4. L'Assemblea dovrà essere convocata, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nelle fattispecie richiamate dall'articolo 2364 del codice civile, entro centottanta giorni.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, numeri 4 e 5, del codice civile, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

6. In ogni caso dovranno essere consultati o chiamati ad esprimere il consenso tutti i soci.

7. Le decisioni si intenderanno adottate con il voto favorevole o con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 8 Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea dovrà essere convocata con una delle seguenti modalità:

1.1. a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci o, in difetto di tenuta dello stesso, in quello risultante dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;

1.2. a mezzo di telefax da spedirsi entro lo stesso termine;

1.3. a mezzo di comunicazione di posta elettronica da spedirsi entro il medesimo termine.

2. Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

3. Nella lettera potrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione.

4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, potrà farsi rappresentare da altra persona con semplice delega scritta.

5. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni, si applicheranno le norme di legge.

Articolo 9 Funzionamento Assemblea

1. Le Assemblee dei soci saranno presiedute dall'Amministratore Unico o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea che potrà essere anche un non socio.

2. Le Assemblee dei soci potranno aver luogo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il

presidente e il soggetto verbalizzante.

3. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 10 Organo Amministrativo

1. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico durerà in carica per il periodo di tempo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque nel rispetto dell'articolo 2449 del codice civile, e saranno rieleggibili.

3. Peraltro, in conformità all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, essendo Parkar una società a responsabilità limitata a controllo pubblico, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Articolo 11 Poteri di amministrazione

1. I poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, spetteranno all'Amministratore Unico.

2. La Società non potrà corrispondere al proprio Amministratore gettoni di presenza e neppure premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

3. L'Amministratore Unico, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, potrà, nelle forme di legge, nominare procuratori determinandone attribuzioni e poteri.

Articolo 12 Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetterà all'Amministratore Unico.

Articolo 13 Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio, sotto l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 14 Distribuzione degli utili

1. L'Assemblea dei soci approverà il bilancio e delibererà in merito alla distribuzione degli utili, previa assegnazione del 5% (cinque per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale finché questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 15 Organo di controllo

1. In deroga all'art. 2477 del codice civile, i soci dovranno nominare un organo di controllo monocratico ovvero collegiale ("Collegio Sindacale").

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'organo di controllo sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nella scelta dei componenti del collegio, l'Assemblea dei Soci dovrà assicurare il rispetto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, del principio di equilibrio di genere secondo le normative vigenti.

4. L'organo di controllo durerà in carica per tre esercizi e sarà rieleggibile; la sua decadenza per decorrenza del termine, avrà effetto soltanto quando l'organo di controllo sarà stato ricostituito. L'Assemblea dei Soci che nominerà l'organo di controllo determinerà altresì il compenso spettante ai propri componenti.

Articolo 16 Scioglimento della società

1. Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati dai soci.

2. La società non potrà essere sciolta prima dell'estinzione degli eventuali mutui dalla stessa contratti.

Articolo 17 Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero sorgere tra la società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno sottoposte ad un collegio arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale è istituito il registro delle imprese in cui è iscritta la società.
2. La nomina dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
3. In difetto di nomina, nel termine sopraindicato, gli arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
4. Il collegio arbitrale delibererà con poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura, salvo quando tassativamente richiesto dalla legge.

Articolo 18 Finanziamento dei Soci

1. I finanziamenti dei soci alla società, con diritto alla restituzione delle somme versate potranno essere effettuati secondo quanto statuito dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con la deliberazione del 3 marzo 1994, in attuazione del disposto dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 385/1993, ovvero alle diverse condizioni e modalità che potranno essere in futuro determinate dalle competenti autorità.
2. I finanziamenti dei soci dovranno essere assunti previa deliberazione dell'Assemblea e saranno, salvo patto contrario risultante dalla suddetta deliberazione, improduttivi di interessi.

Articolo 19 Disposizioni integrative

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle speciali leggi in materia.

Roberto Murru

De Campus Giancarlo

Antonio Galdiero - notaio